

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

CODICE ETICO

BOLAFFI S.p.A.

Ultima revisione approvata dal C.d.A. in data 5 giugno 2024

INDICE

I. OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

II. PRINCIPI ETICI GENERALI

2.1. Legalità, correttezza e onestà.

2.2. Uguaglianza e Imparzialità.

2.3 Trasparenza

2.4. Professionalità e valorizzazione delle risorse umane. Pari opportunità.

2.5. Riservatezza e tutela della privacy.

III. REGOLE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

3.1. Verità e trasparenza della contabilità e dei dati ed informazioni societari di natura contabile, economica e finanziaria

3.2. Riservatezza di documenti, dati, informazioni e conoscenze aziendali. Privacy e trattamento dei dati personali.

3.3. Protezione del patrimonio della Società.

3. 4. Utilizzo delle risorse e delle dotazioni aziendali.

3.5 Prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi.

3.6 Prevenzione della corruzione.

3.7 Regalie.

3.8. Prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

3.9 Prevenzione dei reati di falso nummario.

3.10. Uso dei sistemi informativi aziendali e prevenzione dei reati informatici.

3.11. Comportamenti in materia di diritto d'autore, proprietà intellettuale e industriale.

3.12. Salute e sicurezza sul lavoro.

3.13. Tutela dell'ambiente

IV. RAPPORTI DI LAVORO E TRA I DIPENDENTI

4.1 Doveri dei dipendenti e dei collaboratori.

4.2 Criteri di selezione del personale.

4.3 Equità e coinvolgimento nel rapporto di lavoro.

4.4 Rapporti tra i dipendenti.

4.5 Tutela della sicurezza e della salute.

V. RAPPORTI ISTITUZIONALI, SOCIETARI E COMMERCIALI

5.1 Norme generali.

5.2 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

5.3. Rapporti con le rappresentanze sindacali e di categoria e con le organizzazioni politiche.

5.4 Rapporti con i mass media.

5.5. Rapporti con le Società partecipate.

5.6. Rapporti con i clienti e qualità dei servizi erogati

5.7. Relazioni con i fornitori

VI. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E RELATIVA DIFFUSIONE

VII. INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA. RIMANDO AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

VIII. SISTEMA SANZIONATORIO

IX. ADOZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVE MODIFICHE

I

OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente documento (di seguito il “**Codice Etico**”) ha l’obiettivo di formalizzare gli **standard morali e professionali** che concorrono ad indirizzare l’attività della BOLAFFI s.p.a. (di seguito anche la “Società”) uniformandone i comportamenti a modelli di **legalità, lealtà, correttezza, onestà, trasparenza ed efficienza** nei rapporti sia interni sia esterni alla Società stessa.

Il presente documento – che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della BOLAFFI s.p.a., a cui è allegato - costituisce espressione dell’autoregolamentazione della Società ai fini del D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 ed i suoi contenuti sono rivolti ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, entri in rapporto con essa.

La Società impronta ai principi etici e alle regole comportamentali del presente Codice tutte le azioni, operazioni, rapporti e transazioni posti in essere nella gestione e nell’esercizio delle proprie attività.

Il Codice Etico è vincolante per tutti coloro che, all’interno della BOLAFFI s.p.a., rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero esercitano, anche di fatto, attività di gestione e di controllo, nonché per tutti i dipendenti, i collaboratori esterni (a mero titolo esemplificativo: agenti, consulenti, fornitori, ect.) e chiunque, a vario titolo, intrattenga rapporti contrattuali con la Società.

Tutti i summenzionati Destinatari del Codice Etico devono pertanto conoscerne il contenuto e le prescrizioni e gli Organi e i Dipendenti della Società sono inoltre chiamati a contribuire attivamente alla relativa osservanza.

A tal fine la BOLAFFI s.p.a. si impegna ad assicurare la massima diffusione del presente documento, anche attraverso l’utilizzo di strumenti conoscitivi e formativi e la sensibilizzazione sui relativi contenuti.

II

PRINCIPI ETICI GENERALI

2.1. Legalità, correttezza e onestà.

BOLAFFI s.p.a. opera nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie vigenti, nonché di quelle di ogni altro Paese con cui ha rapporti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni ed esige uguale comportamento da parte di ogni soggetto con il quale è instaurato un rapporto di lavoro, di collaborazione o di qualsiasi altra natura,

In particolare, nell'ambito della loro attività professionale, gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori esterni della Società (consulenti, fornitori, clienti, etc.) sono tenuti a rispettare con diligenza la normativa vigente, il Codice Etico, i regolamenti e le disposizioni interne.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta contraria alle norme di legge o al Codice Etico.

Tutti i soggetti indicati si impegnano a fornire in modo chiaro e semplice informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno sia all'interno della Società.

2.2. Uguaglianza e Imparzialità.

BOLAFFI s.p.a. tutela e promuove il rispetto della persona e della dignità umana, che non deve essere discriminata in base a età, sesso, orientamento sessuale, condizioni personali e/o sociali, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche, sindacali e/o religiose. Non sono di conseguenza tollerati comportamenti discriminatori. Nella gestione delle diverse attività sociali e in tutte le relative decisioni, i soggetti destinatari del presente Codice Etico devono operare nel rispetto del principio di uguaglianza, formale e sostanziale, e con imparzialità nel miglior interesse della Società, assumendo le decisioni con rigore professionale e obiettività.

2.3 Trasparenza

La BOLAFFI s.p.a. si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i soggetti interessati in relazione alla situazione e all'andamento gestionale ed economico della Società, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

2.4. Professionalità e valorizzazione delle risorse umane. Pari opportunità.

Le risorse umane rappresentano un valore prezioso e imprescindibile per l'esistenza stessa e lo sviluppo della Società.

BOLAFFI s.p.a. tutela e promuove il valore del personale al fine di accrescere il patrimonio di competenze di ciascun dipendente; in tale ambito, promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, ricercando anche la soddisfazione dei lavoratori attraverso il sostegno a tutte le iniziative atte a ottenere un ambiente di lavoro stimolante, ispirato dalla motivazione e dal coinvolgimento, privilegiando il lavoro di squadra, favorendo l'acquisizione di nuove competenze, e in grado di misurare, riconoscere e gratificare il contributo di ogni singolo individuo. Al fine di valorizzare le capacità e le competenze di ciascuno, saranno adottati criteri di merito e garantite a tutti pari opportunità. La gestione delle risorse umane tenderà al miglioramento e all'accrescimento delle capacità e delle competenze di ciascuno, anche attraverso attività di formazione e di aggiornamento.

La Società si impegna inoltre a garantire un ambiente e un clima lavorativo basati sull'attenzione, l'ascolto, la fiducia ed il riconoscimento professionale, anche attraverso la cura dei luoghi e delle condizioni di lavoro a tutela dell'integrità fisica e psicologica dei propri dipendenti.

2.5. Riservatezza e tutela della privacy.

BOLAFFI s.p.a. individua nella riservatezza una regola di condotta fondamentale nell'ambito di tutte le attività aziendali, assicurandone quindi la massima tutela nell'ambito delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento, che saranno protetti nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di *privacy* e tutela dei dati personali e abuso di informazioni riservate.

La Società adotta le misure di sicurezza idonee per ridurre al minimo, secondo il progresso tecnico, i rischi di dispersione dei dati dei quali è titolare, di accesso non autorizzato e/o di trattamento non consentito.

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico, nell'esercizio delle proprie funzioni/mansioni e nell'ambito delle relative competenze, sono responsabili dell'attuazione di tali misure di sicurezza, sia riguardo agli strumenti informatici, sia riguardo agli archivi, ai dossier e ai documenti cartacei.

Tutte le informazioni riservate sono trattate, in conformità alla vigente normativa di riferimento, con modalità idonee a consentire, ove previsto, l'esercizio dei diritti in capo ai diretti interessati e l'inaccessibilità a terzi, se non per le finalità comunicate.

III

REGOLE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

3.1. Verità e trasparenza della contabilità e dei dati ed informazioni societari di natura contabile, economica e finanziaria

Il personale della BOLAFFI s.p.a., nello svolgimento del proprio lavoro e nell'ambito dei propri ruoli e delle correlate responsabilità, è tenuto a registrare ed elaborare dati e informazioni in modo corretto, completo, adeguato e tempestivo.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni.

Ciascun destinatario coinvolto è tenuto ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto, anche quando questa consista in stime e/o valutazioni. È compito di ogni dipendente e collaboratore esterno far sì che la documentazione sia sempre rintracciabile e archiviata secondo criteri logici e condivisi.

Le registrazioni contabili, le informazioni economiche e finanziarie non possono essere trasmesse o divulgate a terzi senza autorizzazione della funzione aziendale competente.

I dipendenti BOLAFFI s.p.a. e gli altri soggetti destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze nella contabilità o nella documentazione su cui si

fondano le registrazioni contabili, inclusi atti di occultamento o distruzione di quest'ultima, sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti all'Organismo di Vigilanza.

3.2. Riservatezza di documenti, dati, informazioni e conoscenze aziendali. Privacy e trattamento dei dati personali.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni della BOLAFFI s.p.a. dovranno tenere strettamente riservati e protetti i documenti, i dati, le informazioni e le conoscenze aziendali acquisiti, elaborati e gestiti nello svolgimento della propria attività lavorativa, trattandosi di beni, materiali ed intellettuali, di proprietà esclusiva della Società.

I documenti, dati, informazioni e conoscenze aziendali di cui sopra non possono essere utilizzati, comunicati o divulgati, né all'interno né all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Tutti i dipendenti, qualora venisse loro richiesto dall'esterno di comunicare o diffondere documenti, dati, informazioni e/o conoscenze aziendali riservati, dovranno astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, qualunque informazione, indirizzando la richiesta alla funzione aziendale competente.

Gli amministratori e i dipendenti della BOLAFFI s.p.a., responsabili o incaricati del trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, dovranno operare nel pieno rispetto della legge, attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite in merito dalla Società e comunque ricorrere a criteri di massima riservatezza e sicurezza.

3.3. Protezione del patrimonio della Società. In aggiunta a quanto già stabilito nel paragrafo precedente, la salvaguardia del patrimonio sociale ricomprende la custodia e la protezione di tutti i beni materiali ed intellettuali della BOLAFFI s.p.a, nonché delle informazioni, delle conoscenze e dei dati di proprietà aziendale, dei quali i dipendenti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o, comunque, in occasione dell'attività lavorativa prestata. Per l'importanza strategica di tali informazioni, conoscenze e dati è necessaria una loro corretta gestione e condivisione, che consenta la realizzazione degli obiettivi comuni alle diverse funzioni, nella consapevolezza che la comunicazione e/o diffusione non autorizzate, la manomissione, l'uso indebito o la perdita possono arrecare danni alla Società. L'utilizzo dei beni del patrimonio aziendale deve essere funzionale ed esclusivamente rivolto allo svolgimento delle attività lavorative/di collaborazione e agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate, nel

rispetto delle relative *policy* aziendali.

3.4. Utilizzo delle risorse e delle dotazioni aziendali.

Ogni amministratore, dipendente e collaboratore esterno della BOLAFFI s.p.a. è tenuto ad operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse e le dotazioni aziendali, evitando utilizzi impropri che possano esserne causa di danno o di riduzione dell'efficienza, o che risultino comunque in contrasto con l'interesse della Società.

Parimenti, è onere e cura dei Destinatari del presente Codice Etico non solo fare un uso consentito e proteggere tali beni, ma anche impedirne l'utilizzo fraudolento o comunque improprio, a vantaggio loro o di terzi.

Le risorse e le dotazioni aziendali, per le quali si applica il principio di massima diligenza sopra enunciato, includono:

- beni, di qualunque genere (ivi compresi quelli strumentali e i materiali di consumo, etc.), di proprietà della Società;
- applicazioni e dispositivi informatici, per i quali si richiede di rispettare scrupolosamente sia le politiche di sicurezza aziendali, sia la capacità di elaborazione e l'integrità dei dati.
- beni ottenuti in concessione, in comodato o in uso da parte di istituzioni pubbliche e private;
- beni eventualmente detenuti in conto vendita per conto di soggetti privati.
-
-

3.5 Prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi.

Tutti i dipendenti e i componenti degli organi sociali sono tenuti ad evitare situazioni di conflitto di interesse ed in particolare devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle conseguenti decisioni nonché dallo svolgere attività inerenti alle proprie funzioni/mansioni in situazioni di conflitto, anche solo potenziale, con interessi propri, del coniuge, di conviventi e/o di parenti e/o affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o di superiori gerarchici. Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto della Società devono corrispondere al suo migliore interesse e al modo più corretto, trasparente, imparziale ed

opportuno per conseguirlo.

È fatto divieto di utilizzare la propria posizione nella BOLAFFI s.p.a. o le informazioni acquisite in ragione/occasione delle proprie funzioni/mansioni in situazioni che possano costituire o generare, anche solo a livello ipotetico, un possibile conflitto di interessi.

I dipendenti che, in una determinata operazione/attività, si vengano a trovare o ritengano di essere in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con la Società, sono tenuti a comunicarlo immediatamente al proprio superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza.

Allo stesso modo, i componenti degli organi statutari che, in una determinata operazione/attività, siano per qualunque ragione portatori di un interesse anche solo potenziale, proprio o di terzi, hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente e di astenersi, fermo restando il più generale e rigoroso rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Qualora un dipendente o collaboratore riceva istruzioni che siano in contrasto con la legge, con le vigenti norme contrattuali, con le procedure interne o con il presente Codice Etico, dovrà prontamente dare comunicazione di tale circostanza al proprio superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza, per i provvedimenti di competenza.

La stessa regola si applica agli Amministratori ed ai Sindaci della Società che dovranno informare l'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui la situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, riguardasse un Componente dell'Organismo di Vigilanza, questi è tenuto a segnalare la situazione senza indugio al Presidente dello stesso O.d.V. (o agli altri componenti dell'O.d.V. nel caso in cui la situazione di cui sopra riguardasse il Presidente dell'O.d.V.) e all'organo gestorio della Società, per i provvedimenti di competenza.

3.6. Prevenzione della corruzione

BOLAFFI s.p.a., in linea con la normativa anticorruzione e con le disposizioni societarie, si impegna a porre in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dalle leggi vigenti e *in primis* dal D.Lgs. n. 231/01 e dalla Legge 190/12 e s.m.i.

In particolare, è espressamente vietata qualsiasi condotta volta a favorire pratiche di corruzione e/o atteggiamenti collusivi, perpetrati anche attraverso soggetti terzi e finalizzati all'ottenimento di vantaggi personali, altrui o per la Società.

I comportamenti proibiti includono l'induzione, l'offerta, la promessa e/o la ricezione, da parte

dei Destinatari, di denaro, ovvero di qualsivoglia vantaggio economico, utilità o beneficio in relazione all'attività svolta; è vietato anche il solo tentato comportamento corruttivo e/o collusivo.

3.7. Regalie.

Nei rapporti e nelle relazioni istituzionali, commerciali e promozionali, sono proibiti comportamenti e pratiche fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge, alla normativa di settore, ai regolamenti interni e alle disposizioni e linee guida del presente Codice Etico. Tali condotte sono vietate e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, commesse in maniera diretta o attraverso terzi, abbiano come finalità vantaggi personali, piuttosto che per altri soggetti o per la Società.

Non sono ammessi doni od omaggi a terzi, da parte di amministratori, dipendenti e collaboratori esterni, che possano anche solo essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque come rivolti ad acquisire trattamenti di favore per se', per altri o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a Pubblici Ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, ovvero a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio del ricevente o indurlo ad assicurare al donante, ad altri o alla Società un qualsiasi vantaggio.

A riguardo dovranno essere osservate rigorosamente le seguenti prescrizioni:

- a. sono rigorosamente vietati gli atti di liberalità, sia diretti, sia mediati, attraverso offerta di denaro, doni o qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica, ad appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- b. l'incaricato della Società preposto a gestire a gestire un rapporto, operazione, pratica, ect. con la Pubblica Amministrazione deve astenersi da ogni artificio volto ad influenzare impropriamente le decisioni dell'interlocutore istituzionale; allo stesso modo, l'incaricato di cui sopra che sia consapevole o scopra motivi di incompatibilità o anche solo di inopportunità ad assolvere il mandato ovvero riscontri un qualsiasi possibile conflitto d'interessi, anche solo potenziale, deve immediatamente segnalarlo per iscritto al responsabile della funzione preposta al

- rapporto, operazione, pratica, ect. con l'ente pubblico e all'Organismo di Vigilanza;
- c. in alcuni paesi, come pure in determinate ricorrenze tradizionali (es.: festività natalizie), ovvero per ragioni di cortesia o di consuetudine commerciale, è costume omaggiare anche pubbliche autorità con doni simbolici e comunque di modico valore; iniziative della specie possono essere attuate nel rigoroso rispetto della legge e comunque solo previa specifica autorizzazione e sotto il controllo del responsabile, che si identifica nel Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Si intendono atti di cortesia o di consuetudine commerciale quegli omaggi e/o forme di ospitalità di modico valore, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La Società non esclude di compiere atti filantropici attraverso contribuzioni a pubbliche iniziative di beneficenza o a sostegno di organizzazioni umanitarie, religiose, sanitarie, ambientaliste, etc.; iniziative di tal genere devono essere attuate in aderenza ad ogni precetto di legge disciplinante la materia e sotto il diretto controllo del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Le regole summenzionate si applicano anche nei rapporti (commerciali, professionali, etc.) che BOLAFFI s.p.a. intrattenga con soggetti privati (partner commerciali, fornitori, consulenti, etc.): nella stipula dei contratti per conto della Società, non è consentito ricorrere a mediazioni, né corrispondere o promettere ad alcuno denaro, regali o qualunque altra utilità a titolo di intermediazione, per facilitare (o per aver ordinariamente provveduto a) la conclusione o l'esecuzione del contratto, anche qualora la predetta attività venga posta in essere a vantaggio della Società.

Allo stesso modo, non possono essere accettati da parte di soggetti appartenenti alla BOLAFFI s.p.a., qualora provenienti da soggetti esterni all'azienda, compensi sotto qualunque forma per prestazioni alle quali gli stessi sono tenuti nell'ambito delle proprie funzioni/mansioni lavorative.

I Destinatari del presente Codice, in linea con le disposizioni societarie e nel rispetto della normativa anticorruzione non chiedono, né sollecitano, per sé (tanto direttamente che per interposta persona) o per altri, regali o altre utilità, né accettano, per sé (tanto direttamente che per interposta persona) o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o di consuetudine

commerciale.

In ogni caso ai dipendenti della BOLAFFI s.p.a. è vietato chiedere e/o ricevere per sé (tanto direttamente che per interposta persona) o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nonché da soggetti nei cui confronti il dipendente è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il dipendente a cui vengano offerti o proposti omaggi, utilità o trattamenti di favore non ascrivibili a normali relazioni di cortesia/consuetudine commerciale dovrà prontamente informare il suo Responsabile e l'Organismo di Vigilanza.

Ai collaboratori esterni (compresi consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti, dipendenti delle società a cui sono affidati servizi aziendali, etc.) viene chiesto di attenersi alle stesse regole e principi.

3.8. Prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

BOLAFFI s.p.a. esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di Antiriciclaggio, delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo e delle proprie procedure interne, adottando tutte le precauzioni necessarie per prevenire la commissione dei reati in oggetto.

A tal fine è fatto obbligo agli Amministratori, ai Dipendenti, e ai terzi che svolgono attività in nome e/o per conto della Società di rispettare ed applicare la summenzionata normativa Antiriciclaggio, con invito ad effettuare le eventuali segnalazioni previste dalla Legge.

È vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

È altresì vietata anche ogni condotta volta al mero perfezionamento di tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.).

BOLAFFI s.p.a. - per propria *policy* interna – ha ulteriormente ridotto la soglia di cui sopra a 1000 Euro, vietando ogni transazione in contanti pari o superiore al predetto importo.

Inoltre per i propri acquisti/pagamenti la Società limita ulteriormente l'utilizzo del denaro contante alle piccole spese di cassa (cancelleria, etc.).

La conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema produttivo - finanziario della Società a scopo illecito, nonché al fine di valutare eventuali operazioni sospette.

È assolutamente vietato intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) dei quali sia conosciuta o anche solo sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro).

È fatto divieto di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

È fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un delitto che sia presupposto del reato in oggetto.

Non è consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso BOLAFFI s.p.a.:

- verifica in via preventiva con diligenza professionale le informazioni disponibili su tutte le proprie controparti commerciali (clienti, fornitori, partner, consulenti, etc.) al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare relazioni economiche con tali soggetti;
- per tutte le operazioni, transazioni, etc. di importo superiore a 1000 Euro, procede alla identificazione e verifica della propria clientela, anche con specifico riferimento alla determinazione del livello di rischio (inerente, specifico, effettivo);
- adotta tutti gli ulteriori adempimenti e accorgimenti (registrazione delle operazioni, raccolta e tenuta delle autocertificazioni dei clienti sulla provenienza dei beni venduti alla Società, etc.) e opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni anche solo potenzialmente idonee a favorire i reati di ricettazione, riciclaggio, l'autoriciclaggio di denaro e/o beni provenienti da attività illecite.

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze, sono responsabili dell'attuazione di tali procedure e adottano tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle

transazioni commerciali.

3.9. Prevenzione dei reati di falso nummario.

La Società condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. A tal fine è fatto obbligo agli organi sociali e ai dipendenti di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione, l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare alle Autorità competenti ogni situazione che possa essere riconducibile a condotte di questa natura.

3.10. Uso dei sistemi informativi aziendali e prevenzione dei reati informatici.

Nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali i destinatari del presente Codice si ispirano ai principi di onestà, correttezza, responsabilità e diligenza.

I soggetti interni alla BOLAFFI s.p.a., nello svolgimento delle attività di competenza, rispettano le regole e le procedure in materia di uso degli strumenti informatici.

Al personale della Società è fatto divieto di:

- rendere false dichiarazioni/autocertificazioni in documenti informatici e produrre falsi documenti informatici;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informatici altrui, con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi e, più in generale, entrare nella rete aziendale e nei programmi;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - detenere, utilizzare, diffondere codici d'accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici.

Con riferimento ai sistemi informativi aziendali è fatto espresso divieto di:

- accedere ed utilizzare i dispositivi di BOLAFFI s.p.a. per finalità diverse da quella lavorativa e, più in generale, per finalità diverse da quelle consentite dal Datore di Lavoro;

- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società,
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, ecc.);
- lasciare i dispositivi informatici in dotazione sbloccati o incustoditi,
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/portali/sistemi telematici della Società;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- intercettare o ostacolare messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni telematiche.

I responsabili e gli addetti, interni ed esterni, ai sistemi informativi di BOLAFFI s.p.a., devono adoperarsi, in base al proprio ruolo e alle proprie mansioni, al fine di:

- verificare costantemente la persistente sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

3.11. Comportamenti in materia di diritto d'autore, proprietà intellettuale e industriale.

BOLAFFI s.p.a. agisce nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela di marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore. La Società vieta l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno S.I.A.E. o dotate di contrassegno alterato o contraffatto, la riproduzione di programmi per elaboratore e di contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

BOLAFFI s.p.a. condanna l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni o altri elementi distintivi contraffatti.

La Società vieta - al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o di eventuali accordi con soggetti legittimati - la fabbricazione o la commercializzazione o qualsivoglia attività in violazione di brevetti di terzi.

Sono altresì vietate:

- la pubblicazione di un'opera dell'ingegno altrui, o parte di essa, senza averne diritto o con usurpazione della paternità, o con modificazione dell'opera, recando offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- la duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale o locare programmi protetti dalle leggi sul diritto d'autore;
- la riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico abusiva di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, o multimediali;
- la vendita di beni al posto di altri o di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti;
- la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale);
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti;
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

La Società nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e – come si è già detto nel par. 3.8 - si adopera fattivamente per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

3.12. Salute e sicurezza sul lavoro.

BOLAFFI s.p.a. considera la vita, la salute e l'integrità psico-fisica della persona valori primari fondamentali ed imprescindibili.

Pertanto:

- applica e dà piena attuazione alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (in primis D.lgs. 81/08 e s.m.i.);
- garantisce l'affidabilità, la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro, impegnandosi a prevenire i rischi per la salute e sicurezza, approntando le risorse necessarie per garantire il massimo livello di sicurezza possibile (in base allo stato della scienza e della migliore prassi) e diffondendo e consolidando una cultura della prevenzione e della sicurezza.

Ciascun destinatario, nell'ambito della rispettiva attività, è tenuto a rispettare scrupolosamente le norme di legge e le prescrizioni aziendali attinenti alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alla prevenzione degli infortuni, segnalando tempestivamente ogni eventuale difformità e/o situazione di pericolo, anche solo potenziale.

3.13. Tutela dell'ambiente

BOLAFFI s.p.a. riconosce l'importanza della salvaguardia dell'ambiente come bene primario della collettività e delle generazioni future e si assume l'impegno di promuovere, nell'ambito delle sue strutture, un uso razionale delle risorse e una costante attenzione alla ricerca di soluzioni innovative (alla luce dello sviluppo della ricerca scientifica e della migliore prassi). per garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali.

IV

RAPPORTI DI LAVORO E TRA I DIPENDENTI

4.1. Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

La Società richiede e si attende dai propri dipendenti e collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni/attività, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a consolidare la fiducia reciproca ed a preservare l'immagine e la reputazione della Società.

4.2 Criteri di selezione del personale

La Società tutela ed applica i principi e criteri di uguaglianza, meritocrazia e pari opportunità nella selezione del personale, tramite valutazioni per la verifica del profilo

professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

4.3 Equità e coinvolgimento nel rapporto di lavoro

I responsabili delle strutture organizzative sono tenuti a garantire, nella gestione dei rapporti con i loro sottoposti, il rispetto delle pari opportunità e l'assenza di discriminazioni sui luoghi di lavoro.

Ogni preposto è tenuto a valorizzare il lavoro dei propri collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con le mansioni/attività loro assegnate.

BOLAFFI s.p.a. promuove il coinvolgimento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori esterni rendendoli partecipi degli obiettivi aziendali e del loro raggiungimento. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque altro comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

La capacità e la dedizione dei dipendenti e dei collaboratori della Società sono fattori indispensabili per il successo dell'azienda. Per questo motivo BOLAFFI s.p.a. tutela e promuove il valore delle risorse umane, mirando al miglioramento e all'accrescimento del patrimonio di conoscenze e competenze individuali.

4.4 Rapporti tra i dipendenti

Tutti i dipendenti, nell'ambito del proprio ruolo e delle mansioni assegnate, sono chiamati a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e devono costantemente favorire la collaborazione con i colleghi garantendo, all'interno della Società, un clima lavorativo ispirato a sentimenti di fiducia, di rispetto reciproco, di coesione e spirito di gruppo e trasmettendolo verso l'esterno.

4.5 Tutela della sicurezza e della salute

BOLAFFI s.p.a. si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e la fondamentale importanza del rigoroso rispetto della normativa e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori.

Inoltre, opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche, la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, del personale degli appaltatori e dei collaboratori esterni.

La Società garantisce e tutela l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e adeguato, nonché rispettoso della dignità individuale.

In attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vige il divieto di fumo in tutti gli edifici aziendali indipendentemente dall'attività svolta.

V

RAPPORTI ISTITUZIONALI, SOCIETARI E COMMERCIALI

5.1 Norme generali.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni della BOLAFFI s.p.a. sono tenuti, nei rapporti con i terzi, a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni, ivi compreso il presente Codice Etico, improntato alla massima correttezza ed integrità e tutelante l'onore, la reputazione e l'immagine della Società.

I vertici aziendali ed i dipendenti dimostrano la massima disponibilità nello svolgimento delle proprie funzioni e favoriscono l'accesso alle informazioni a cui i terzi hanno titolo. Nella trattazione delle pratiche i dipendenti rispettano l'ordine cronologico delle richieste e non rifiutano prestazioni a cui siano tenuti. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni, azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare sfiducia nella Società o nella sua indipendenza e responsabilità.

5.2 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (fra le quali è compresa l'Autorità Giudiziaria), BOLAFFI s.p.a., i suoi organi sociali, i dipendenti e tutti i soggetti terzi che, a vario titolo, agiscono in nome e/o per conto della Società ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto della legalità, imparzialità, trasparenza e correttezza.

I contatti con la Pubblica Amministrazione sono riservati ai responsabili di funzione, specificatamente incaricati dalla Società di trattare o avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

BOLAFFI s.p.a. condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio da cui possa derivare alla Società un interesse o vantaggio.

Le suddette condotte costituiscono atti di corruzione, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, dai suoi organi o dai suoi dipendenti, quanto se realizzate per il tramite di persone che agiscono in nome e/o per conto della BOLAFFI s.p.a.

Inoltre:

- è proibito istigare, promettere e/o offrire denaro, beni, servizi, prestazioni, favori o altra utilità per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- è vietato istigare, promettere e/o offrire denaro, beni, servizi, prestazioni, favori o altra utilità per indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- è vietato istigare, promettere e/o offrire denaro, beni, servizi, prestazioni, favori o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio o a loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi.

Le persone incaricate da BOLAFFI s.p.a. di seguire una qualsiasi attività, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente i Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. È pertanto vietato, a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del presente Codice Etico, di intraprendere, direttamente o indirettamente, qualunque azione che possa favorire e/o danneggiare una delle parti in causa. In particolare è fatto divieto di:

- promettere, offrire o concedere o tentare di offrire/concedere opportunità di lavoro e/o vantaggi commerciali o di altro genere a funzionari pubblici coinvolti nella trattativa o nel rapporto, o ai relativi familiari;
- promettere, offrire, concedere o tentare di offrire/concedere omaggi o altre utilità, salvo che non si tratti di atti di cortesia di modico valore;
- rendere informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti. È proibito inoltre accettare denaro, beni, servizi, prestazioni, favori o altra utilità per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni i soggetti preposti sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i loro interlocutori istituzionali a

interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

Le comunicazioni e le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e alle autorità pubbliche di Vigilanza e Controllo, nonché le risposte a richieste formulate dalle suddette Autorità, devono essere predisposte nel rispetto dei principi di verità, chiarezza, completezza, integrità, oggettività e trasparenza.

In occasione di verifiche, ispezioni, indagini, gli organi sociali e i dipendenti della BOLAFFI s.p.a. devono adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione. È vietato esporre fatti non rispondenti al vero ovvero occultare, in tutto o in parte fatti da comunicare alle Autorità ed è severamente vietato ostacolare consapevolmente, in qualsiasi forma le funzioni e le attività dell'Autorità Giudiziaria e delle Autorità pubbliche di Vigilanza e Controllo .

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività di cui sopra, i rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e controllo devono essere gestiti solo dalle funzioni aziendali a ciò espressamente delegate.

5.3. Rapporti con le rappresentanze sindacali e di categoria e con le organizzazioni politiche.

La Società è impegnata ad improntare e mantenere una costante collaborazione con le rappresentanze interne dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e la direzione provinciale del lavoro, in base a principi di correttezza e trasparenza, nell'ambito delle disposizioni legislative e di quelle contenute nei CCNL.

Le relazioni con rappresentanti di organizzazioni sindacali o politiche sono riservate agli Uffici aziendali a ciò preposti o direttamente al Legale Rappresentante. Nei rapporti con i citati soggetti, i dipendenti sono tenuti a comportarsi con la massima trasparenza, integrità ed imparzialità, al fine di instaurare con gli stessi una corretta dialettica, senza alcuna disparità di trattamento.

Fermo il rispetto delle normative specifiche applicabili, la Società non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altri organismi di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti, esponenti o candidati.

5.4 Rapporti con i mass media.

BOLAFFI s.p.a. si assume l'impegno ad instaurare rapporti di piena collaborazione con tutti gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze

di riservatezza commerciale, al fine di rispondere alle loro esigenze di cronaca. I rapporti con i media sono gestiti esclusivamente dalla funzione aziendale e dai soggetti a ciò espressamente preposti.

I dipendenti devono rigorosamente astenersi dal rilasciare, a qualsiasi titolo, comunicazioni formali o informali agli organi di informazione senza preventiva autorizzazione della Società. I rapporti con i media devono essere connotati dalla massima chiarezza e garantire la piena corrispondenza alla verità di quanto riferito. Le comunicazioni della BOLAFFI s.p.a. devono, pertanto, essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali, coerenti e conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

5.5. Rapporti con le Società partecipate.

Nei rapporti fra la BOLAFFI s.p.a. e le Società dalla stessa partecipate/controllate si applicano le regole e i principi contenuti nel presente Codice Etico.

5.6. Rapporti con i clienti e qualità dei servizi erogati

BOLAFFI s.p.a. considera la soddisfazione dei propri clienti un fattore di primaria importanza per la propria immagine e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Pertanto pone estrema cura ed attenzione ai bisogni e alle richieste della clientela, impegnandosi ad assumere un atteggiamento disponibile e garantendo la massima qualità ed efficienza dei servizi erogati e la qualificata e sollecita evasione degli impegni assunti e degli eventuali reclami.

La Società si impegna a comunicare con i clienti in modo chiaro e trasparente, informandoli correttamente e costantemente sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli adempimenti a carico dell'azienda, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile.

BOLAFFI s.p.a. ritiene infatti fondamentale mantenere un atteggiamento professionale, leale e collaborativo nei riguardi della clientela, che deve essere posta nella condizione di assumere decisioni consapevoli e informate.

A tal fine è fatto obbligo ai dipendenti di segnalare tempestivamente alle funzioni competenti eventuali problemi di rilievo eventualmente insorti o insorgenti con un cliente, al fine di consentire l'adozione delle misure ritenute di volta in volta più opportune.

In ogni caso BOLAFFI s.p.a. è sempre disponibile alla ricerca di soluzioni amichevoli ai problemi che dovessero insorgere con il cliente, nella prospettiva di superare le posizioni

divergenti e di addivenire ad una loro conciliazione.

La Società non ha preclusioni verso alcun cliente o categoria di clienti, ma non intende in alcun modo intrattenere relazioni, dirette o indirette, con persone dalle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori o ai margini della legalità.

Nei rapporti con i clienti si applicano tutte le disposizioni "anticorruzione" e "antiriciclaggio" già esaminate.

5.7. Relazioni con i fornitori

La condotta della BOLAFFI s.p.a. nelle fasi di approvvigionamento di beni e servizi è improntata a criteri di massima legalità e rispetto della legge, alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità di conclusione dell'affare per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità di giudizio.

Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore a discapito di un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nella Società, in merito alla trasparenza e al rigore nell'applicazione della legge e dei regolamenti interni; parimenti, non sono ammessi benefici o promesse di favori da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori esterni della BOLAFFI s.p.a. verso terzi, al fine di conseguire un interesse o un vantaggio proprio, altrui o della Società.

Nei rapporti con i fornitori valgono le stesse disposizioni "anticorruzione" e "antiriciclaggio" già esaminate.

I criteri di selezione dei fornitori si basano sulla valutazione dei livelli di qualità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell'ambiente e dell'impegno sociale profuso, secondo le regole interne dettate da appositi regolamenti. Con l'intento di favorire l'adeguamento dell'offerta dei fornitori a tali standard, BOLAFFI s.p.a. si impegna a non abusare del potere contrattuale per imporre condizioni vessatorie o eccessivamente gravose.

Il responsabile della funzione competente è tenuto a comunicare tempestivamente agli organi sociali eventuali problemi di rilievo eventualmente insorti o insorgenti con un fornitore al fine di consentire l'adozione delle misure ritenute di volta per volta più opportune.

Al pari che per i clienti, la Società non ha preclusioni verso alcun fornitore o categoria di

fornitori, ma non intende in alcun modo intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori o ai margini della legalità.

VI

OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E RELATIVA DIFFUSIONE

L'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile e secondo la normativa ad essi applicabile in tema di rapporto di lavoro. Di conseguenza, la violazione delle disposizioni del Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni nascenti del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare in conformità alla normativa e alla contrattazione collettiva applicabile, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il mantenimento del rapporto di lavoro e potrà comportare a favore della Società il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Nei confronti dei soggetti terzi, BOLAFFI s.p.a. si impegna ad adottare clausole contrattuali finalizzate a rafforzare l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/01.

In ogni caso, l'osservanza delle regole e dei principi del presente Codice Etico è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori, dai consulenti e dagli altri soggetti terzi che operino in nome e/o per conto della Società. Ne deriva che l'eventuale violazione delle disposizioni in oggetto potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del rapporto contrattuale ed al risarcimento dei danni cagionati alla BOLAFFI s.p.a, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Il presente Codice è portato a conoscenza degli Organi Sociali, dei dipendenti della Società, e di qualsiasi soggetto terzo operante in nome e/o per conto di BOLAFFI s.p.a. o, comunque, alla stessa legato da un rapporto contrattuale.

Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti.

VII

INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA

RIMANDO AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Chiunque, fra i Destinatari, venga a conoscenza di violazioni al presente Codice Etico - e/o al Modello Organizzativo e Gestionale della Società - nonché di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, ha il preciso dovere di informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

Quest'ultimo valuta la fondatezza della segnalazione e l'effettiva violazione del Codice Etico - e/o del MOG - e, in caso positivo, informa la funzione societaria preposta al procedimento disciplinare e all'applicazione delle relative sanzioni.

Si applica il Regolamento aziendale in materia di *Whistleblowing* ai sensi della Legge 30 novembre 2017 n. 179 e s.m.i., adottato da BOLAFFI s.p.a - al quale si rimanda integralmente e che costituisce parte integrante del MOG - con tutte le tutele e garanzie ivi previste, in conformità al dettato normativo, a favore del segnalante (cd. *whistleblower*).

VIII

SISTEMA SANZIONATORIO

L'inosservanza delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice Etico comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute sia nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del Decreto 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste, sia nel CCNL di riferimento.

In ogni caso, la Società si riserva ogni iniziativa volta alla tutela dei propri interessi e al risarcimento dei danni che dovessero derivarle dalle violazioni di cui al punto precedente.

IX

ADOZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVE MODIFICHE

Il presente Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di BOLAFFI s.p.a. Eventuali aggiornamenti e/o modifiche devono essere parimenti deliberati dal medesimo organo gestorio e prontamente comunicati ai soggetti interessati.